

N. 12/2023 Deliberazioni del Consiglio Provinciale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

SEDUTA DEL 06/06/2023

Oggetto: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PROVINCIALE PER L'ISTITUZIONE, IL RINNOVO, LA REVOCA E LA GESTIONE DELLE ZONE PER L'ADDESTRAMENTO, ALLENAMENTO E PROVE DEI CANI DA CACCIA, COME PREVISTO DALLA DGR N. 54-6258 DEL 16 DICEMBRE 2022.

L'anno 2023 addì 06 del mese di 06 alle ore 17:00 in Verbania presso la sede della Provincia si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Provinciale appositamente convocato.

All'appello risultano:

LANA ALESSANDRO	Presente	RACCO SIMONE	Presente
ALBERTELLA GIANDOMENICO	Presente	RAINOLDI IVAN	Presente
COSTA STEFANO	Assente	SCARPINATO LUCIO	Presente
PAGANI CHIARA	Presente	VALLONE CINZIA	Assente
PORINI RINO	Presente	VERAZZI MAGDA	Presente
		VITALE EMANUELE	Assente

Assenti: 3, Costa Stefano, Vallone Cinzia, Vitale Emanuele.

Partecipa il Segretario, dottor Giuseppe Testa;

Accertata la validità dell'adunanza, avendo raggiunto il numero legale richiesto, il dottor Alessandro Lana, in qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Si accerta, in via preliminare, l'esistenza dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

Ai sensi del Regolamento per lo svolgimento delle sedute di Consiglio Provinciale, approvato in data 19.07.2022, la seduta si svolge in modalità mista, in presenza e in videoconferenza.

I Consiglieri Pagani e Racco partecipano in modalità videoconferenza.

Proposta n. 409 -SERVIZIO TUTELA FAUNISTICA

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PROVINCIALE PER L'ISTITUZIONE, IL RINNOVO, LA REVOCA E LA GESTIONE DELLE ZONE PER L'ADDESTRAMENTO, ALLENAMENTO E PROVE DEI CANI DA CACCIA, COME PREVISTO DALLA DGR N. 54-6258 DEL 16 DICEMBRE 2022.

Il Presidente, Alessandro Lana, presenta la proposta di deliberazione al secondo punto all'ordine del giorno.

Alle ore 17,13 interviene il Vice Presidente Rino Porini;

Il Presidente, Alessandro Lana, chiede se vi siano altri interventi e mette in votazione.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i. "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*" prevede, in particolare, all'articolo 10 (Piani faunistici venatori), comma 8, che i piani faunistico-venatori provinciali comprendano, tra l'altro, le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati (lettera e);

- la Legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria", all'articolo 4, comma 6, lettera h) ha conferito alle Province e alla Città Metropolitana di Torino le funzioni relative alle autorizzazioni delle gare dei cani e dei calendari per l'addestramento dei cani all'interno dei piani faunistico-venatori, come previsto dall'articolo 10, comma 7 della Legge 157/1992, nonché le autorizzazioni all'istituzione delle zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani;

- l'articolo 14 (Addestramento, allenamento e prove degli ausiliari), comma 1 della citata Legge sancisce, in particolare, che la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i criteri istitutivi, le modalità di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia nelle seguenti zone, anche a gestione diretta da parte degli ATC e dei CA:

- 1) zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da ferma, con divieto di sparo;
- 2) zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da seguita, con divieto di sparo;
- 3) zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da ferma, con facoltà di sparo esclusivamente su fauna selvatica di allevamento;
- 4) zone adeguatamente recintate in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da seguita, con divieto di sparo;
- 5) zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da tana, con divieto di sparo;

- con D.G.R. del 29 ottobre 2021, n. 26-4009 la Regione Piemonte ha approvato, in attuazione dell'articolo 14 comma 1, della Legge regionale 5/2018, i "Criteri in ordine all'istituzione, rinnovo, modifica, revoca e gestione delle zone per l'addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia all'interno del territorio destinato alla caccia programmata", ai quali le Province devono fare riferimento per redigere i propri regolamenti;

- con Deliberazione n. 34/2022 in data 29 novembre 2022, esecutiva ai sensi dei Legge, il Consiglio Provinciale della Provincia del Verbano Cusio Ossola ha provveduto all'approvazione del Regolamento provinciale, predisposto dal Servizio Tutela Faunistica, per l'istituzione, il rinnovo, la modifica, la revoca e la gestione delle zone per l'addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, il cui testo allegato alla deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- con successiva D.G.R. del 16 dicembre 2022, n. 54-6258 la Regione Piemonte ha approvato, in attuazione dell'articolo 14 comma 1, della Legge regionale 5/2018, una parziale modifica all'allegato A della DGR n. 26-4009 del 29 ottobre 2021 di approvazione dei "Criteri in ordine all'istituzione, rinnovo, modifica, revoca e gestione delle zone per l'addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia all'interno del territorio destinato alla caccia programmata", che introduce delle modifiche finalizzate ad una maggiore tutela della fauna selvatica, alle quali le Province devono fare riferimento per redigere i propri regolamenti.

Visto il Regolamento predisposto dal Servizio Tutela Faunistica della Provincia del Verbano Cusio Ossola, modificato e aggiornato alla luce dell'attuale normativa regionale (DGR n. 54-6258 del 16 dicembre 2022).

Ritenuto pertanto di procedere in merito all'approvazione del Regolamento Provinciale di cui trattasi, modificato ai sensi della D.G.R. 54 del 16.12.2022, nella versione allegata al presente atto, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Dato atto che tutti gli interventi sono stati registrati su nastro magnetico.

Acquisiti i pareri favorevoli, come risulta dai visti apposti sulla proposta di deliberazione, dai responsabili del Servizio interessato, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n.118/2011;

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Con n. 8 voti favorevoli, nessun astenuto e nessun contrario, espressi in forma palese all'unanimità da n. 8 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. **Di approvare**, per le motivazioni espresse in premessa, il “Regolamento per l’istituzione, il rinnovo, la modifica, la revoca e la gestione delle zone per allenamento, addestramento e gare per cani da caccia, aggiornato ai sensi della DGR n. 54 del 16 dicembre 2022”, nel testo allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. **Di dare mandato** agli uffici competenti perché provvedano alla divulgazione presso le Associazioni interessate.

Inoltre,

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Con n. 8 voti favorevoli, nessun astenuto, nessun contrario, espressi in forma palese all’unanimità da n. 8 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 409 /2023 del SERVIZIO TUTELA FAUNISTICA ad oggetto: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PROVINCIALE PER L'ISTITUZIONE, IL RINNOVO, LA REVOCA E LA GESTIONE DELLE ZONE PER L'ADDESTRAMENTO, ALLENAMENTO E PROVE DEI CANI DA CACCIA, COME PREVISTO DALLA DGR N. 54-6258 DEL 16 DICEMBRE 2022., si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Sottoscritto dal Dirigente
TESTA GIUSEPPE
con firma digitale

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente
LANA ALESSANDRO

Il Segretario
TESTA GIUSEPPE

Settore III

Assetto del Territorio
Georisorse
e Tutela Faunistica



Regolamento per l'istituzione, il rinnovo, la modifica, la revoca e la gestione delle zone per l'addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, aggiornato come previsto dalla DGR n. 54-6258 del 16.12.2022.

1. Obiettivi e campo di applicazione.

La Provincia, ai sensi dell'art. 10, comma 7 e 8 della L. 157/1992, dell'art. 4, comma 6 e dell'art. 14, comma 1 – lett. a) della L.R. 5/2018, in attuazione della DGR n. 26-4009 del 29/10/2021 “ L. 157/1992, articolo 10, comma 8. L.R. 5/2018, articolo 14. Approvazione dei criteri in ordine all'istituzione, rinnovo, modifica, revoca e gestione delle zone per l'addestramento, allenamento e prove degli ausiliari all'interno del territorio destinato alla caccia programmata” e della DGR n. 54-6258 del 16/12/2022 “Legge regionale 5/2018; articolo 14. Parziale modifica all'allegato A della DGR n. 26-4009 del 29 ottobre 2021 di approvazione dei Criteri in ordine all'istituzione, rinnovo, modifica, revoca e gestione delle zone per l'addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia all'interno del territorio destinato alla caccia programmata” disciplina, attraverso il presente Regolamento, l'istituzione, il rinnovo, la modifica, la revoca e la gestione delle zone per l'addestramento, l'allenamento, lo svolgimento di manifestazioni e gare dei cani da caccia, nel rispetto della tutela della fauna selvatica e nella salvaguardia delle attività produttive con particolare riferimento a quelle agricole.

2. Tipologia e definizioni delle zone di addestramento cani (ZAC).

1. Le zone di addestramento cani (ZAC) sono le zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani, che si classificano in 5 tipi differenti, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera a), legge regionale 5/2018, e precisamente:

- **ZAC tipo 1:** zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da ferma su selvaggina naturale o immessa, con divieto di sparo.
- **ZAC tipo 2:** zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da seguita su selvaggina naturale o immessa, con divieto di sparo.
- **ZAC tipo 3:** zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da ferma, e falchi, con facoltà di sparo esclusivamente su animali provenienti da allevamento appartenenti alle seguenti specie: quaglia, fagiano, pernice rossa, starna.
- **ZAC tipo 4:** zone adeguatamente recintate in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da seguita, esclusivamente sulle specie lepree e cinghiale provenienti da allevamento, con divieto di sparo.
- **ZAC tipo 5:** zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da tana, esclusivamente sulle specie coniglio selvatico e volpe provenienti da allevamento, con divieto di sparo.

2. La Provincia può istituire, con le modalità di cui al successivo paragrafo 8, nel periodo compreso tra il 01 febbraio e il 15 agosto negli ATC e tra il 01 febbraio e il 01 settembre nei CA, di ciascun anno, zone temporanee per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani.

3. Non possono essere istituite zone temporanee per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani di tipo 4 e 5.

4. Le ZAC della stessa tipologia possono coincidere tra loro e sono istituite per una durata massima di cinque anni, fatto salvo quanto previsto per le zone temporanee

Settore III

Assetto del Territorio
Georisorse
e Tutela Faunistica



3. Requisiti dimensionali.

1. Le ZAC di tipo 1 hanno una dimensione minima di 15 ettari e non superiori ad ettari 500.
2. Le ZAC di tipo 2 hanno una dimensione minima di 100 ettari e non superiori ad ettari 1000.
3. Le ZAC di tipo 3 hanno una dimensione minima di 3 ettari e non superiori ad ettari 40.
4. Le ZAC di tipo 4 hanno una dimensione minima di 3 ettari e non superiori ad ettari 100.
5. Le ZAC di tipo 5 hanno una dimensione minima di 0,3 ettari e non superiori ad ettari 40.

4. Periodi di attività di addestramento, di allenamento e delle gare dei cani.

1. La Provincia stabilisce con proprio regolamento i calendari per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani nel rispetto di quanto disciplinato nel presente paragrafo.
 2. Nelle **ZAC di tipo 1 e 2, temporanee**, le attività di addestramento, allenamento e gare dei cani sono sospese dal 15 maggio al 15 luglio e dal 15 settembre al 31 gennaio; in questo secondo periodo il territorio istituito in ZAC diventa venabile.
- 2bis.* Nelle ZAC di tipo 1 e 2, le attività di addestramento, allenamento e gare dei cani sono sospese dal 15 maggio al 15 luglio.
3. Nelle **ZAC di tipo 3** le attività di addestramento, allenamento e gare dei cani sono sospese dal 15 settembre al 31 gennaio ad eccezione dell'uso dei falchi e dei cani da falconeria; inoltre, non è consentito effettuare prove o addestramento allenamento dei cani con sparo nelle giornate di martedì e venerdì.
 4. Nelle **ZAC di tipo 4** le attività di addestramento, allenamento e gare dei cani nel periodo dal 1° luglio al 31 agosto sono sospese nelle ore pomeridiane e potranno essere svolte per un massimo di 5 giorni la settimana. Al fine di assicurare il benessere animale nelle ZAC di tipo 4, nel caso si utilizzi il cinghiale dev'essere prevista la sua turnazione almeno ogni 4 ore.
 5. In caso di gare dei cani, nelle **ZAC di tipo 4**, è consentito il proseguimento delle attività oltre quanto stabilito dal comma 4 esclusivamente per concludere le prova in atto.
 6. Nelle **ZAC di tipo 4**, con una superficie **superiore ai 10 ettari**, in presenza di almeno 3 cinghiali la turnazione degli stessi non è obbligatoria ma tra sessioni consecutive di addestramento o allenamento devono trascorrere almeno due ore.
 7. Nelle **ZAC di tipo 4**, con una superficie:
 - a) **da 3 a 5 ettari**, devono essere utilizzati cani di età inferiore ai 18 mesi;
 - b) **da 6 a 10 ettari**, devono essere utilizzati al massimo due cani;
 - c) **superiore ai 11 ettari**, può essere utilizzata una muta di cani secondo le disposizioni dell'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (ENCI).
 8. Nella **ZAC tipo 5** la specie utilizzata per l'addestramento non deve restare nella tana per più di due ore, e non deve venire a contatto con il cane.
 9. L'addestramento, allenamento e le prove dei cani in tutti i tipi di ZAC sono consentite da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto.
 10. Nelle ZAC di tipo 1, 2 e 3, l'esercizio dell'attività venatoria è consentita nel relativo provvedimento autorizzatorio della Provincia d'intesa con il titolare dell'autorizzazione.
 11. Nelle ZAC l'attività di contenimento delle specie problematiche è sempre consentita nel rispetto delle norme stabilite dalla Provincia.

Settore III

Assetto del Territorio
Georisorse
e Tutela Faunistica



5. Localizzazioni e caratteristiche ambientali delle zone di addestramento cani (ZAC).

1. Le ZAC di tipo 1 e 2 possono essere contigue ad istituti di protezione (Oasi e Zone di Ripopolamento e Cattura) e, su richiesta del gestore alla Provincia potranno effettuarsi catture di fauna selvatica da destinare a ripopolamento in istituti faunistici (Zone di ripopolamento e cattura).
2. Le ZAC di tipo 3 devono essere istituite ad almeno 1.000 metri di distanza sia dalle altre ZAC di tipo 3, sia dalle zone di tutela (Oasi, ZRC, Parchi) o dalle Aziende agri-turistico-venatorie.
3. Le ZAC di tipo 4 devono distare tra di loro almeno 15 chilometri; tale limite non è applicabile alle Aziende agri-turistico-venatorie.
4. Nelle ZAC di tipo 4, all'interno della zona recintata, deve essere presente uno specchio d'acqua naturale o artificiale con dimensioni minime di 20 mq. Le sponde per almeno il 50% del perimetro di detto specchio d'acqua devono avere una pendenza massima di 30° in modo da consentire una agevole ingresso e uscita degli animali. La profondità minima deve essere di almeno 40 cm nel punto più profondo dello specchio d'acqua.

6. Recinzioni e segnalazioni delle zone di addestramento cani (ZAC).

1. Le ZAC di tipo 4 e di tipo 5 devono essere delimitate da una adeguata recinzione tale da non permettere la fuoriuscita degli animali ivi confinati. La recinzione deve avere un' altezza minima di 180 cm.
2. Nel caso di fuoriuscita del cinghiale o della volpe, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a darne immediata comunicazione alla Provincia ed a attuarne il recupero.
3. Le ZAC devono essere segnalate da apposite tabelle come disciplinate dal paragrafo 7.

7. Tabelle segnalazione delle zone di addestramento cani (ZAC).

1. I confini delle ZAC debbono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "ZONA ADDESTRAMENTO CANI TIPO ..." in basso a sinistra "Art. 14, L.R. nr. 5 del 19-06-2018".
2. Dette tabelle debbono essere collocate possibilmente su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi.

8. Istituzione, rinnovo e modifica delle zone di addestramento cani (ZAC).

1. La Provincia è delegata all'istituzione, rinnovo o modifica territoriale delle zone di addestramento cani (ZAC).
2. La Provincia autorizza ed affida la gestione delle zone di addestramento cani (ZAC), a carattere permanente o temporaneo, a:
 - a) associazioni venatorie riconosciute;
 - b) associazioni cinofile riconosciute dall'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI);
 - c) imprenditori agricoli singoli o associati;
 - d) Comitati di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC);
 - e) Comitati di gestione dei Comprensori Alpini (CA).
3. L'istanza volta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione, sottoscritta dal legale rappresentante dei soggetti di cui al comma 2, deve essere rivolta alla Provincia corredata da:
 - a) la planimetria catastale in scala 1:1000 e 1:5000 della zona interessata, con indicazione dei confini e della superficie complessiva, in formato digitale;
 - b) il consenso espresso dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno l'85% della superficie destinata alle zone di addestramento cani (ZAC). Possono essere inclusi, entro il limite del 15% della superficie destinata alla costituzione delle ZAC, terreni di cui non è stato possibile risalire ai proprietari e/o

Settore III

Assetto del Territorio
Georisorse
e Tutela Faunistica



- conduttori e/o possessori di tali terreni. Per le ZAC di tipo 4 e 5 deve essere espresso il consenso dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti il 100% della superficie;
- c) il nominativo del responsabile della gestione della ZAC;
- d) il regolamento della gestione della ZAC. Il regolamento di gestione deve rispettare le prescrizioni impartite nel corso della procedura autorizzativa nonché la normativa statale e regionale vigente in materia; deve essere trasmesso alla Provincia ai fini della valutazione degli elementi tecnico-giuridici e deve contenere la prescrizione che, nell'ambito del periodo giornaliero di addestramento devono essere previste turnazioni della zona nonché la salvaguardia della selvaggina immessa.
4. La Provincia può disporre sopralluoghi e richiedere integrazioni alla documentazione, per valutare la congruità delle istanze.
 5. L'autorizzazione alla gestione delle ZAC è rilasciata, previa verifica della regolarità e della congruità dell'istanza in relazione alle norme vigenti in materia, per cinque anni ed è rinnovabile in relazione ai risultati conseguiti.
 6. I soggetti titolari dell'autorizzazione alla gestione delle ZAC che, in conformità ai presenti criteri, chiedano il rinnovo, devono presentare esclusivamente l'autocertificazione sulla permanenza e validità della documentazione di cui al comma 3 e/o e sulle eventuali variazioni intervenute in proposito, comprese eventuali disdette.
 7. Nel corso dell'autorizzazione alla gestione delle ZAC, o all'atto del rinnovo, il legale rappresentante dei soggetti di cui al comma 2, può presentare domanda, opportunamente motivata, di modifica del perimetro delle ZAC. Per la presentazione della domanda e il rilascio del relativo provvedimento autorizzativo si applicano le disposizioni di cui al comma 3 del presente paragrafo.

9. Procedura informatica gestionale.

1. Per la gestione delle istanze e del procedimento per l'autorizzazione, rinnovo, modifica territoriale e del titolare di una zona di addestramento cani (ZAC), la Provincia si avvale di una procedura informatica gestionale regionale. È demandato alla Direzione regionale Agricoltura l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione di quanto disposto dal presente paragrafo.
2. Nelle more della realizzazione della procedura informatica dedicata per la trasmissione delle istanze per l'autorizzazione, rinnovo, modifica territoriale e del titolare di una zona di addestramento cani (ZAC), le relative istanze devono essere presentate esclusivamente per via telematica in formato digitale.

10. Contenuti dell'autorizzazione.

1. La Provincia autorizza l'istituzione di una zona di addestramento cani (ZAC) con apposito provvedimento che deve contenere:
 - il tipo di zona addestramento cani autorizzata;
 - il nome del legale rappresentante dei soggetti di cui al comma 2 del paragrafo 8 cui è stata autorizzata l'istituzione della ZAC;
 - il nominativo del responsabile della gestione della ZAC;
 - il periodo di validità dell'autorizzazione;
 - l'approvazione del regolamento di gestione;
 - l'attestazione dell'ottenimento delle ulteriori autorizzazioni necessarie all'istituzione e gestione della zona di addestramento cani;
 - le eventuali prescrizioni relative alla gestione della ZAC che devono essere rispettate dal responsabile della gestione della ZAC.

Settore III

Assetto del Territorio
Georisorse
e Tutela Faunistica



11. Trasporto, detenzione ed allevamento di fauna selvatica.

- 1 Il trasporto e la detenzione della fauna selvatica destinata alle ZAC devono essere accompagnati da certificato sanitario e provenire da allevamenti regionali.
2. La materia dell'allevamento di fauna selvatica trova sua disciplina nella deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 1997 n. 35-20710 "Disposizioni in ordine al rilascio, da parte delle Province, dell'autorizzazione per l'impianto e l'esercizio di allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento o a scopo alimentare. Art. 22 L.R. 70/96", s.s.m.m.i.i." che, ai sensi dell'articolo 28 della l.r. 5/2018 conserva validità ed efficacia, purché non in contrasto con la citata legge e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

12. Immissione fauna selvatica all'interno delle ZAC.

1. Il titolare dell'autorizzazione alla gestione della ZAC richiede annualmente alla Provincia l'autorizzazione all'immissione di fauna sul territorio adibito a ZAC, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento regionale n. 7 del 29 marzo 2019 e ss.mm.ii..
2. Gli animali liberati che fuoriescono dal perimetro della zona di addestramento, allenamento cani non possono in nessun modo essere recuperati.

13. Copertura assicurativa.

- 1 Il titolare dell'autorizzazione alla gestione della ZAC è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile, a copertura dei danni che potrebbero verificarsi durante l'attività cinofila all'interno della ZAC interessata.
2. Le attività cinofile possono essere svolte dagli interessati, purché muniti delle prescritte polizze assicurative RCT ed infortuni di cui all'articolo 12 della legge n. 157/1992, nonché del permesso (autorizzazione scritta) rilasciato dal titolare dell'autorizzazione della ZAC.

14. Risarcimento dei danni.

1. Nelle ZAC il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e dalle manifestazioni cinofile sono a carico del titolare dell'autorizzazione

15. Vigilanza.

- 1 Il titolare dell'autorizzazione alla gestione della ZAC deve provvedere a garantire la vigilanza all'interno della zona anche attraverso guardie venatorie volontarie nominate dalle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale.
La vigilanza spetta altresì ai soggetti individuati dall'art. 26, lett. a) della l.r. 5/2018.

16. Prove dei cani da caccia.

1. Su richiesta del titolare dell'autorizzazione possono essere autorizzate prove di caccia pratica per cani, a carattere regionale, interregionale, nazionale e internazionale, senza facoltà di sparo, su fauna selvatica appartenente a specie cacciabili e con facoltà di sparo, ove non presente la tipica fauna alpina, su fauna selvatica appartenente alle specie cacciabili: fagiano, quaglia, starna e pernice rossa, provenienti da allevamento.

Settore III

Assetto del Territorio
Georisorse
e Tutela Faunistica



Per le gare a carattere nazionale e internazionale, si osservano le disposizioni dell'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (ENCI).

2. Le domande devono pervenire alla Provincia almeno 20 giorni prima della data fissata per la prova con allegato il relativo programma.
3. Qualora la Provincia ravvisi elementi ostativi al programma ne da comunicazione al titolare dell'autorizzazione; in caso di mancata comunicazione la gara si intende autorizzata.
4. Le prove devono avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - ogni prova deve prevedere la presenza di un giudice abilitato;
 - è fatto obbligo di ripristino del campo utilizzato per la prova e delle sue immediate vicinanze e in condizioni di pulizia;
 - è fatto obbligo di delimitazione del campo utilizzato per la prova al fine dell'ammissione al medesimo dei soli concorrenti;
 - l'eventuale immissione di fauna selvatica di allevamento è consentita esclusivamente per le specie: fagiano, starna, pernice rossa e quaglia;
 - il responsabile dell'organizzazione e dello svolgimento delle prove è il titolare dell'autorizzazione;
 - i partecipanti devono raggiungere il campo della prova con il cane al guinzaglio;
 - la fauna selvatica di allevamento immessa deve essere di verificabile provenienza e accompagnata dal certificato sanitario dell'autorità veterinaria competente per territorio;
 - nelle giornate di martedì e venerdì sono vietate le gare con facoltà di sparo.
5. La Provincia, sentiti gli enti gestori, possono autorizzare prove cinofile senza facoltà di sparo, in ACS (Aree di Caccia Specifica), ZRC (Zone di Ripopolamento e Cattura) e territorio destinato all'attività venatoria.

17. Sanzioni.

1. Ferme restando le sanzioni penali ed amministrative stabilite dagli articoli 30 e 31 della legge 157/1992, nonché le relative sanzioni accessorie stabilite dal successivo articolo 32 della suddetta legge, per la violazione delle norme regionali, ivi compresa, pertanto l'inosservanza delle presenti disposizioni, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 24 lett. ee) della l.r. 5/2018.
2. L'inosservanza delle presenti disposizioni da parte del responsabile della gestione della ZAC comporta la sospensione per almeno 30 giorni e, in caso di recidiva, la revoca dell'autorizzazione.
3. Per la violazione del divieto di abbattimento della selvaggina nelle zone di tipo 1, 2, 4 e 5 oltre alle sanzioni del caso si applica immediatamente la revoca dell'autorizzazione.
4. Nelle zone di tipo 4 non si applicano le sanzioni di cui al comma 3 nel caso si debba procedere all'abbattimento della selvaggina per motivi di tutela della sicurezza, dell'igiene e nei casi espressamente previsti dalla legge.

18. Disposizioni transitorie.

Le autorizzazioni relative alle ZAC, rilasciate dalla Provincia mantengono la loro efficacia e validità sino alla naturale scadenza prevista per le stesse.

SERVIZIO TUTELA FAUNISTICA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA CONCOMITANTE

Sulla proposta n. 409/2023 del § SERVIZIO TUTELA FAUNISTICA ad oggetto: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PROVINCIALE PER L'ISTITUZIONE, IL RINNOVO, LA REVOCA E LA GESTIONE DELLE ZONE PER L'ADDESTRAMENTO, ALLENAMENTO E PROVE DEI CANI DA CACCIA, COME PREVISTO DALLA DGR N. 54-6258 DEL 16 DICEMBRE 2022. si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica concomitante.

Verbania li, 20/02/2023

Sottoscritto dal Dirigente
(TESTA GIUSEPPE)
con firma digitale



SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE

SERVIZIO TUTELA FAUNISTICA

PROPOSTA DI DELIBERA N. 409/2023

Oggetto: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PROVINCIALE PER L'ISTITUZIONE, IL RINNOVO, LA REVOCA E LA GESTIONE DELLE ZONE PER L'ADDESTRAMENTO, ALLENAMENTO E PROVE DEI CANI DA CACCIA, COME PREVISTO DALLA DGR N. 54-6258 DEL 16 DICEMBRE 2022..

Sulla presente si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Verbania li, 20/02/2023

Il Dirigente del Settore Finanziario
(PAPPADA' DELFINA)
con firma digitale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro per le Delibere di Consiglio N. 12 del 06/06/2023

SERVIZIO TUTELA FAUNISTICA

Oggetto: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PROVINCIALE PER L'ISTITUZIONE, IL RINNOVO, LA REVOCA E LA GESTIONE DELLE ZONE PER L'ADDESTRAMENTO, ALLENAMENTO E PROVE DEI CANI DA CACCIA, COME PREVISTO DALLA DGR N. 54-6258 DEL 16 DICEMBRE 2022..

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.lgs 267/2000.

Verbania li, 12/06/2023

Il Segretario Generale
(TESTA GIUSEPPE)
con firma digitale